



Comune di Bastia Mondovì

(Provincia di Cuneo)

Copia

DETERMINAZIONE

N. 23 IN DATA 02/05/2025

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DEI CONTRIBUTI "ASILI NIDO", "SERVIZI SOCIALI", "TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA" E "ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI CON DISABILITA" – AFFIDAMENTO E IMPEGNO - CIG: B6B273CA25

OGGETTO: RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DEI CONTRIBUTI "ASILI NIDO", "SERVIZI SOCIALI", "TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA'" E "ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ALUNNI CON DISABILITA'" – AFFIDAMENTO E IMPEGNO - CIG: B6B273CA25

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamato l'atto di conferimento della responsabilità del Servizio/Area in epigrafe, ovvero di assegnazione delle funzioni vicarie;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli artt. 107 e 109 che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 15/07/2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 43 in data 30/12/2024, esecutiva, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30-12-2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;
- con provvedimento della Giunta Comunale n.16 del 14/03/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il triennio 2025/27;
- con provvedimento della Giunta Comunale n.17 del 31/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2025/27;
- i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Dato altresì atto che:

- in relazione agli atti e provvedimenti presupposti e conseguenti alla presente determinazione, non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione o situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U.E.L. e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale di uffici e servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 21/12/2023, avente ad oggetto: "Responsabilità delle aree e dei servizi per l'anno 2024 e successivi"

Dato atto che con le leggi di bilancio del 2021 (art. 1, comma 791-792, legge n. 178/2020) e del 2022 (art. 1, comma 172-174, legge n. 34/2021) e successive, sono state stanziare risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità.

Visto che la gestione della piattaforma digitale per il monitoraggio e la rendicontazione dei contributi forniti per **“Asili nido”, “Servizi sociali”, “Trasporto studenti con disabilità” e “Assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”** è affidata a Sose S.p.A.

Dato atto che per le rendicontazioni di cui sopra è pervenuto apposito preventivo di spesa dalla Ditta Macpal Srl di Bossolasco (già affidataria del servizio di supporto all’ufficio ragioneria), acquisito al protocollo n.722 in data 14/03/2025;

Ritenuta la ditta offerente affidabile e l’offerta meritevole di accoglimento;

Richiamati il D. Lgs. n.97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

Vista la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Richiamato il comma 130 dell’art.1 della legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con cui è stato modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 che innalza la soglia per non incorrere nell’obbligo del MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro, quindi per affidamenti “autonomi” per acquisto di beni e servizi;

Appurato:

- che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Considerato che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e se necessari a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito, onde non intralciare la normale attività amministrativa dell'Ente comunale;

Vista la L. n.136 del 13.09.2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie", nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e, segnatamente, l'art. 3 che disciplina gli obblighi della stazione appaltante e dell'appaltatore sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai pagamenti su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche;

Visto, in particolare, il comma 5° del summenzionato articolo che dispone: <<<<Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)>>>>;

Atteso:

-che il caso di specie non ha natura di investimento pubblico e, pertanto, non rientra nelle ipotesi in cui il CUP è previsto obbligatoriamente ai sensi dell'art. 11 della legge come sopra richiamata;

-che in ottemperanza al succitato art. 3, comma 5°, L. n. 136/2010, l'elemento identificativo della commessa pubblica risulta essere il solo CIG (codice identificativo di gara);

-che l'ANAC ha assegnato, a seguito della richiesta effettuata dall'Ente, all'intervento di cui trattasi, il seguente codice CIG: B6B273CA25;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori entro il giorno 16 di ciascun mese, con il versamento cumulativo dell'I.V.A. dovuta, considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii, integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, e 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. e ii. espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria delle spese connesse all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. e ii.;

Ritenuto, pertanto, di dover assumere l'impegno di spesa in argomento al capitolo 250/1/1 del bilancio corrente;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta MACPAL s.r.l. di Gallo Alessandro & C. di Bossolasco il servizio di rendicontazione del Fondo di solidarietà comunale, per l'importo di € 800,00 oltre IVA € 176,00;

2) di imputare la spesa complessiva di € 976,00 IVA compresa sul Cap. 250.1.1 del bilancio del corrente esercizio 2025-2027 il quale presenta adeguata disponibilità;

3) Di dichiarare che gli impegni assunti saranno liquidati e pagati previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art. 9 della Legge 102/2009;

4) Di pubblicare la presente determina sul sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 37 del D.L. 14/03/2013 n. 33

Bastia Mondovì, lì 02/05/2025

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Francesco Rocca
